

COMUNE DI Grumo Nevano
Città Metropolitana di Napoli
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 01.10.2020

Deliberazione n. 17 del 30.01.2023

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 10:30, nella Casa comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 01.10.2022, ai sensi dell'art. 252, d.lgs. 18.08.2000, n.267, nelle persone dei Signori:

Componente	Presente	Assente
Dott.ssa Sabrina D'Angeli	X	
Dott.ssa Candida Morgera	X	
Dott. Tiziano Toto	X	

Premesso che

- il comune di Grumo Nevano, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 11.05.2020, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244, d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
- con D.P.R. in data 01.10.2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

DATO ATTO che la Commissione Straordinaria di Liquidazione (C.S.L.): non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestataria di una autonoma partita IVA né di un codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'ente; seppure straordinario, è organo del comune e non dello Stato e, di conseguenza, non può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e, in caso di procedimenti giurisdizionali, può decidere se avvalersi dei legali dell'ente o affidare apposito incarico a professionisti esterni; opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'ente ed è legittimata a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione e, ai sensi dell'art. 253, d.lgs. cit., può auto organizzarsi;

VISTA l'allegata proposta deliberativa relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ugualmente allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO, altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso con verbale n. 1 del 23/01/2023, prot. n. 831 del 26/01/2023 ed acquisito al protocollo di questo Ente al n. 831 di pari data, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'allegata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 26/01/2023;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto e, per l'effetto:

- di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- di dare mandato al coordinatore di questo Organismo di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 e di curare ogni adempimento connesso e consequenziale alla presente deliberazione, ivi compreso l'invio della stessa al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- di disporre la trasmissione del presente deliberato al Segretario Generale affinché ne garantisca la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione", nonché l'invio per l'opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza a:
 - Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale;
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
 - Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Campania;
 - Corte dei Conti- Procura regionale per la Campania;
 - Commissario Prefettizio del Comune di Grumo Nevano (Na);
 - Tesoriere del comune di Grumo Nevano(Na);
 - Al TAR Napoli
 - Al Presidente del Tribunale di Napoli
 - Agli Uffici del Giudice di Pace di Frattamaggiore
 - Collegio dei Revisori del Comune di Grumo Nevano (Na);
 - Responsabili di servizio del Comune di Grumo Nevano (Na)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con separata ed unanime votazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Alle ore 11:30 il presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.


Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Sabrina D'Angeli

Dott.ssa Candida Morigera

Dott. Tiziano Toto



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE**

Proponente: il coordinatore dell'OSL- Responsabile del Settore Finanziario dott. Domenico De Biase

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec. comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e



quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

VALUTATO che per gli esercizi finanziari fino al 2019 tutte le entrate gestite dall'agenzia per la riscossione rientrano nelle competenze dell'OSL;

VISTO che il comune si trova in dissesto finanziario ai sensi dell'art. 248 del tuel, giusta deliberazione del commissario straordinario del 11/05/2020 adottata con i poteri della commissione straordinaria, si ritiene di non procedere allo stralcio per non ridurre la massa attiva di competenza dell'OSL;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, prot. n. 831 del 26/01/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Domenico De Biase, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 26/01/2023;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

PROPONE DI DELIBERARE


1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di dare mandato al responsabile del settore finanziario di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2, con separata ed unanime votazione

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 30.01.2023

Il capo settore istruttore

dott. Domenico De Biase




Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 30.01.2023

Il responsabile del settore
Finanziario

dott. Domenico De Biase





COMUNE DI GRUMO NEVANO

Collegio dei Revisori

Verbale n. 01 del 23/01/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno ventitré gennaio 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Grumo Nevano nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 17-05-2022 e delibera n. 16 del 04/06/2022; nelle persone di Dott. Rosario Del Piano Presidente, Dott. Gennaro Miranda Componente Dott. Emilio Natale Componente ha preso in esame la Proposta di deliberazione ad oggetto: *"Approvazione d'integrazione parziale articolo 1. Commi 227-229 Legge 197/2022"*

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto *"Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro;

CONSIDERATO che l'ente si trova in dissesto finanziario ai sensi dell'art. 248 TUEL giusta deliberazione del commissario straordinario del 11/05/2020 adottata con i poteri della commissione straordinaria

[Handwritten signatures]

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:




- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

23/01/2023

L'Organo di Revisione




COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000**

N. 1

Categoria V Classe II

OGGETTO: Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di **gennaio** alle ore **14:25** in Grumo Nevano (NA), nella sede della Residenza municipale, la dott.ssa Anna Nigro, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli, nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano (NA), giusta decreto del Presidente della Repubblica del 16.01.2023 prot. n. 0002355 del 19.01.2023, trasmesso giusta nota prot. n. 0023355 del 23.01.2023 ed acquisito al protocollo di questo Ente in pari data al n. 680, con l'assistenza, ai fini della verbalizzazione, del Segretario generale, dott.ssa Katia Ottaiano, ha assunto la presente deliberazione con i poteri del Consiglio comunale di questo Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'allegata proposta deliberativa relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ugualmente allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell'organo di revisione contabile, reso con verbale n. 1 del 23/01/2023, prot. n. 831 del 26/01/2023 ed acquisito al protocollo di questo Ente al n. 831 di pari data, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di far propria la richiamata proposta di deliberazione in quanto meritevole di approvazione;

VISTO il D.P.R. del 16.01.2023 prot. n. 0002355 del 19.01.2023, trasmesso giusta nota prot. n. 0023355 del 23.01.2023 ed acquisito al protocollo di questo Ente in pari data al n. 680, con cui sono state conferite alla Dott.ssa Anna Nigro le funzioni di Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano (NA) con poteri di Sindaco, Consiglio e Giunta comunale;

ASSUNTI i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. conferiti con l'appena richiamato D.P.R. a seguito di dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri comunali assegnati;

DELIBERA

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente:

Di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto e, per l'effetto:

- di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
- di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 ed all'organismo straordinario di liquidazione;
- di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

Proponente: Responsabile del Settore Finanziario dott. Domenico De Biase

Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227-229, Legge n. 197/2022.

PREMESSO CHE:

L'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

L'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

L'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;


RITENUTO CHE:

L'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;

la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

APPURATO, nel caso di specie, anche alla luce di un'analisi interna in merito alla quota soggetta a potenziale stralcio che, essendo il Comune in dissesto finanziario ai sensi dell'art. 248 del TUEL, giusta deliberazione del Commissario straordinario n. 1 dell'11.05.2020, adottata con i poteri del consiglio



comunale ed essendo stato nominato, giusta decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2020 l'Organismo Straordinario di Liquidazione, sia interesse di questo Ente non procedere allo stralcio in parola;

RITENUTO PERTANTO, per le motivazioni di cui sopra è cenno, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle,

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

TENUTO CONTO degli orientamenti in relazione alla competenza all'adozione dell'atto di che trattasi anche in considerazione dell'esistenza dell'organo straordinario di liquidazione;

DATO ATTO CHE sulla proposta di deliberazione viene acquisito il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del dott. Domenico De Biase, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

PROPONE

Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente;

di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023 ed all'organismo straordinario di liquidazione;

di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 23.01.2023



Il Responsabile del 2° Settore

dott. Domenico De Biase

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addì 23.01.2023



Il Responsabile del settore Finanziario

dott. Domenico De Biase



COMUNE DI GRUMO NEVANO

Collegio dei Revisori

Verbale n. 01 del 23/01/2023

Oggetto: Parere in merito all'esercizio della facoltà di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai sensi del comma 229

Il giorno ventitré gennaio 2023, l'Organo di Revisione del Comune di Grumo Nevano nominato con deliberazione di Consiglio Comunale. 13 del 17-05-2022 e delibera n. 16 del 04/06/2022; nelle persone di Dott. Rosario Del Piano Presidente, Dott. Gennaro Miranda Componente Dott. Emilio Natale Componente ha preso in esame la Proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1. Commi 227-229 Legge 197/2022

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 ad oggetto "Legge di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario 43/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 29/12/2022;

VISTI in particolare gli artt. 227, 228 e 229 della suddetta Legge;

CONSIDERATO che i commi da 222 a 229 dispongono l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.

CONSIDERATO che nella proposta di deliberazione in esame si evince la volontà dell'Ente di non consentire l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro;

CONSIDERATO che l'ente si trova in dissesto finanziario ai sensi dell'art. 248 TUEL giusta deliberazione del commissario straordinario del 11/05/2020 adottata con i poteri della commissione straordinaria

[Handwritten signature]

[Handwritten number 9]

Tutto ciò premesso e considerato, l'Organo di revisione:

ASSUNTE le opportune informazioni sul valore delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora relative ai carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione;

EFFETTUATE le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

RICORDATO che l'Ente, ai fini dell'efficacia del provvedimento in esame, entro il 31 gennaio 2023 deve:

- darne notizia dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale;
- darne notizia dell'adozione del provvedimento all'agente della riscossione;



VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e dal Responsabile Settore finanziario;

ESPRIME

parere favorevole, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), nn. 3 e 7, del T.U.E.L., in ordine alla proposta di esercizio della facoltà di cui all'art. 229 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ricordando che l'ente dovrà procedere alla trasmissione della delibera al MEF ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e di notificare la delibera all'Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale, all'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it

23/01/2023

L'Organo di Revisione



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott.ssa Anna Nigro

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Katia Ottaiano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/01/2023

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/01/2023

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

Grumo Nevano 27.01.2023

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Bruno D'Errico

Firma autografa sull'originale
conservato agli atti dell'Ente